



## VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEI SOCI

L'anno 2021 il giorno 31 del mese di maggio alle ore 9.00, presso la sede sociale, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci generale ordinaria dell'associazione "Monastero di Bose OdV" regolarmente convocata previo avviso a tutti i soci per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno:

- a) Relazione annuale dell'attività dell'associazione e sua approvazione
- b) Discussione e approvazione rendiconto consuntivo 2020;
- c) Approvazione nuovo statuto dell'associazione in ottemperanza D.L.n. 117 del 3 luglio 2017
- d) Quota associativa per l'anno 2021
- e) Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori soci:

|                      |                      |                                         |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Dotti Guido          | Presidente           | Presente                                |
| Giroto Mauro         | Tesoriere/segretario | Presente                                |
| Manicardi Luciano    | Consigliere          | Presente                                |
| Farina Margherita    | Consigliere          | Presente                                |
| Moretto Daniele      | Consigliere          | Presente                                |
| Frattin Maria        | Socio                | Presente                                |
| D'Este Raffaella     | Socio                | Presente                                |
| Milesi Maurizio      | Socio                | Presente                                |
| Gatti Giancarlo      | Socio                | Presente                                |
| Ciardi Domenico      | Socio                | Presente per delega a Moretto Daniele   |
| Bianchi Enzo         | Socio                | Presente per delega a Gatti Giancarlo   |
| Barcelo Bonada Maria | Socio                | Presente per delega a Frattin Maria     |
| Crippa Anna Maria    | Socio                | Presente per delega a Farina Margherita |
| Breda Lino           | Socio                | ASSENTE                                 |

Assume la presidenza dell'Assemblea come da Statuto Dotti Guido. Funge da segretario Giroto Mauro. Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, delle deleghe e la presenza del numero legale, dichiara regolarmente costituita la seduta, dando inizio ai lavori.

Il presidente procede con il primo punto dell'ordine del giorno presentando la relazione annuale.

Nel corso del 2020 l'attività di volontariato è proseguita nel campo dell'assistenza a persone in difficoltà a causa della pandemia del COVID, sia con sostegno economico sia con visite a domicilio quando possibile o con contatti telefonici.

Riferisce poi come il Consiglio direttivo abbia incaricato dei tecnici per fare una valutazione degli immobili da vendere all'Ente di religione e di culto "Comunità Monastica di Bose" siti a Magnano, Celiole e Ostuni. In alcuni immobili si sono riscontrate irregolarità edilizie non rilevate al momento della loro donazione alla

Associazione e dovranno essere sanate prima della loro vendita. Questo ha rallentato le operazioni e richiederà ancora tempo.

Informa anche della decisione del Consiglio direttivo del 28 ottobre 2020 di non proseguire nel ricorso in Cassazione contro la sentenza del Tribunale di Perugia che ha confermato la sentenza di primo grado che assegnava la proprietà dell'eremo di Campello per usucapione alla controparte. La decisione è stata presa viste le scarse possibilità di ribaltamento della sentenza e per non aumentare le spese legali.

Il presidente passa poi ad illustrare il bilancio consuntivo che viene allegato al verbale.

Dopo attenta e partecipata discussione sulla relazione del presidente e la richiesta di alcuni chiarimenti sul bilancio consuntivo annuale, si passa alla votazione per alzata di mano. Sia la relazione del presidente sia il bilancio consuntivo vengono approvati all'unanimità in due votazioni distinte.

Il presidente illustra il terzo punto dell'ordine del giorno e comunica all'assemblea che la modifica dello statuto si rende necessaria al fine di conformarlo alla normativa del D.L. n.117 del 3 luglio 2017. Precisa inoltre che, in virtù dell'art. 101 e delle successive proroghe, la normativa consente di approvare la modifica dello statuto in una Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per questo tipo di assemblee.

Il presidente dà lettura integrale, illustra le singole modifiche proposte e apre la discussione. Dopo ampio confronto tra i presenti, il presidente propone di mettere in votazione il testo del nuovo statuto. La votazione avviene per alzata di mano.

Il nuovo testo dello Statuto, approvato all'unanimità dei presenti, viene allegato al verbale.

Si passa quindi al quarto punto dell'ordine del giorno. Il presidente propone di portare la quota associativa per l'anno 2021 a 100,00 euro. Ricorda inoltre che la quota deve essere versata con bonifico bancario. Qualora questo non fosse possibile deve essere consegnata al Tesoriere/segretario che provvederà a consegnare una ricevuta per attestare l'effettivo versamento della quota associativa. L'assemblea approva la proposta del presidente all'unanimità.

#### Deliberazioni assunte

- Approvazione della relazione annuale del presidente
- Approvazione del bilancio consuntivo per il 2020
- Approvazione del nuovo statuto dell'associazione "Monastero di Bose OdV"
- Approvazione della quota associativa per il 2021

Ultimati i punti all'O.d.G., e non sussistendo alcuna richiesta di discussione su altri argomenti, alle ore 10.40, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

*Guido Boffi*

*Guido Boffi*

Agenzia delle Entrate  
Direzione Provinciale di Biella  
Ufficio Territoriale di Biella

Reg. al N. 1193

Serie 3

-6 OTT. 2021

ESELE

Versato €

L'INCARICATO

FUNZIONARIO

IL SEGRETARIO

*Massimo Galletti*

*Massimo Galletti*



## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MONASTERO DI BOSE"**

### **Titolo I Costituzione e scopi**

#### **Art.1 - Denominazione-sede-durata**

1. L'associazione "Monastero di Bose - Organizzazione di Volontariato", di seguito indicata anche come "Associazione" è stata costituita in data 14 aprile 1994 ed è una Associazione di Volontariato ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Magnano (BI). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Magnano (BI) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della Regione Piemonte e intende operare anche in ambito nazionale.
4. Il 21 giugno 1994 l'Associazione è stata iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Piemonte, ai sensi della Legge 266 del 1991, con Decreto n. 2513/1994.
5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
6. L'Associazione ha durata illimitata.

#### **Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"**

1. L'Associazione utilizza l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

#### **Art.3 - Scopi e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.**

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:
  - a) interventi e servizi sociali;
  - b) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  - d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
  - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- f) cooperazione allo sviluppo;  
g) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;  
h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi;  
i) sostegno di persone svantaggiate
3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
- a) Solidarietà verso tutte le persone bisognose di aiuto, nel corpo come nello spirito, senza distinzione di età, sesso, etnia o religione;  
b) Ricerca di una migliore qualità anche spirituale della vita;  
c) Protezione dell'ambiente, del paesaggio e della natura;  
d) Tutela e promozione della cultura e del patrimonio storico e artistico.

#### Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione può svolgere, anzitutto, le seguenti attività:

- a) Monitoraggio delle condizioni di vita e dei bisogni delle persone con cui l'Associazione viene a contatto;  
b) Progetti e finanziamenti al fine di migliorare le condizioni di vita e ambientali di persone o comunità  
c) Organizzazione di Convegni nazionali e internazionali;  
d) Gestione di biblioteche ed emeroteche, anche connesse con la Rete bibliotecaria nazionale;  
e) Erogazione di borse di studio a soggetti di ogni nazionalità;  
f) Sostegno a micro-progetti di sviluppo in paesi economicamente svantaggiati;  
g) Sostegno diretto a singoli e nuclei familiari in difficoltà economiche;  
h) Visite domiciliari per conforto umano e spirituale;  
i) Interventi a difesa del patrimonio naturale ed artistico;

Può, inoltre, svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso. Lo svolgimento di tali attività viene deliberato dal Consiglio Direttivo.



## Titolo II

### Norme sul rapporto associativo

#### Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità istituzionali della stessa e che si impegnano a collaborare fattivamente al loro raggiungimento.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

#### Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, utilizzando il *form* predisposto dal medesimo Consiglio.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni all'Assemblea, attraverso apposita istanza indirizzata al Presidente (a mezzo raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento) che lo esaminerà in occasione della prima riunione, sentendo, per quanto possibile, il ricorrente. La decisione definitiva è comunicata tempestivamente al ricorrente.

#### Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
  - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; i soci la cui domanda di adesione è stata ricevuta meno di 90 giorni prima della convocazione di un'Assemblea straordinaria non potranno esercitare il



- diritto di voto in tale Assemblea, anche qualora la domanda fosse stata accolta.
- b) essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
  - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare domanda di presa di visione al Presidente. L'esame dei libri sociali si svolge presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Presidente.

2. Gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione;
- c) operare fattivamente in loco, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità secondo le modalità disposte dal Consiglio Direttivo.
- d) versare l'eventuale quota associativa e le altre eventuali quote nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

3. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

**Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto immediato;
- c) decadenza, accertata dal Consiglio Direttivo, per mancato pagamento della quota associativa (e delle altre quote) entro la data definita e comunicata dal medesimo Consiglio.
- d) decadenza, accertata dal Consiglio Direttivo, per mancata osservanza di quanto disposto all'art. 8, comma 2, lettera c) del presente Statuto

L'associato che recede non è liberato dai debiti verso l'Associazione.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto, solo previo pagamento dei debiti verso l'Associazione.

2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento del Consiglio Direttivo che accerta la decadenza o dispone l'esclusione dell'associato deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso nelle forme previste dall'art. 7, c. 4.

Le decisioni del Consiglio Direttivo relative alla decadenza o all'esclusione dell'associato sono immediatamente esecutive. Nelle more dell'eventuale ricorso l'associato non può esercitare i diritti di cui all'art. 8, c. 1.

4. L'associato che ha comunicato il recesso oppure è stato dichiarato decaduto o escluso



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Titolo III**

#### **Norme sul volontariato**

##### **Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione assicura inoltre i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

##### **Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite**

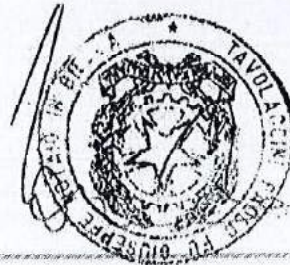
1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato di volontari associati o non associati
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può eccedere quello definito dalla normativa vigente.

### **Titolo IV**

#### **Organi sociali**

##### **Art.12 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) Il Presidente e il Vice Presidente;
  - c) il Consiglio Direttivo;



5179  
10-1



d) l'organo di controllo monocratico, se prescritto dalla normativa vigente; qualora nominato provvede anche alla revisione legale, se prescritta e nei limiti in cui è consentito dalla normativa.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### **Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

2. Ciascun associato (escluso colui che è stato dichiarato decaduto o escluso ai sensi dell'art. 9) può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, che deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno 1/5 (un quinto) degli associati in regola con i pagamenti; la richiesta deve indicare l'ordine del giorno.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il vicepresidente o il segretario o l'organo di controllo, se nominato, deve procedere senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice

Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il componente dell'organo di controllo monocratico
- f) decidere sui ricorsi contro il provvedimento di diniego di adesione, nonché quelli contro i provvedimenti di decadenza e di esclusione dall'Associazione;
- g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Presidente e/o dal Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, fisica o mediante delega, della maggioranza degli associati che hanno diritto di parteciparvi; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione della Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati che hanno diritto a parteciparvi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è

validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati che ne hanno diritto.

#### **Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto**

1. Ciascun associato ha diritto a un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

#### **Art.17 - Il Presidente: poteri e durata in carica**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dell'Associazione è eletto del Consiglio Direttivo tra i propri membri.
3. Il Presidente può dimettersi presentando apposita comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:
  - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - d) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

#### **Art.18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati, ed è composto da un numero di membri, da 3 (tre) a 7 (sette), determinato dall'Assemblea prima di procedere all'elezione.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art.19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

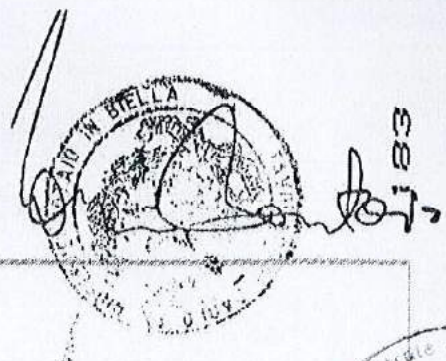
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art.20 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Al Consiglio Direttivo competono i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; in particolare ha il compito di:

- a) predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) adottare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) predisporre l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario/tesoriere dell'Associazione;

- 
- 
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e deliberare sulla decadenza e/o esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) determinare l'eventuale quota associativa annuale;
- h) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
2. Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni ad esso affidate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

#### **Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Presidente;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 18, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 8 (otto) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento**

1. L'organo di controllo monocratico, qualora nominato, è eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Delle proprie decisioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, decada dall'incarico prima della scadenza

del mandato, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. L'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le funzioni in modo obiettivo ed imparziale e non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. Per provvedere anche alla revisione legale deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

#### **Art.23 - Competenze dell'organo di controllo**

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

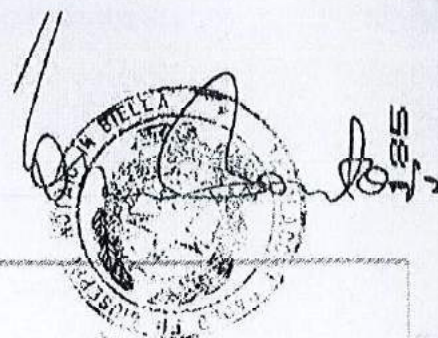
2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; inoltre ha diritto di visionare i documenti dell'Associazione. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art.24 - Responsabilità degli organi sociali**

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri e i componenti dell'organo di controllo (qualora nominato), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.



## **Titolo V**

### **I libri sociali**

#### **Art.25 - Libri sociali e registri**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle decisioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

## **Titolo VI**

### **Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio**

#### **Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art.27 - Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

#### **Art.28 - Bilancio di esercizio**

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno civile.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, come prescritto dalla normativa. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

### **Titolo VII**

#### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

#### **Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

### **Titolo VIII**

#### **Disposizioni finali**

#### **Art.30 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

# CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

90031080022

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

MONASTERO DI BOSE ODV

TIPO ATTIVITA'

960909 - ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

CASCINA BOSE 6

C.A.P.

13887

COMUNE

MAGNANO

PROV.

BI

## DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

DTTGDU53R17F205I

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

DOTTI GUIDO

DATA 06/10/2021

IL FUNZIONARIO

FUNZIONARIO

Domenico Di Francesco



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UT BIELLA

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale



## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

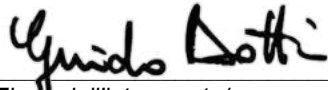
Gentile Legale rappresentante,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte, saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)", di seguito GDPR.

La informiamo, inoltre, che:

- I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura della Regione Piemonte. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i.;
  - I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
  - L'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento di concedere l'autorizzazione richiesta (contributo, riconoscimento, erogazione di un servizio);
  - I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it);
  - Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore "pro tempore" della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura della Regione Piemonte;
  - Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it;
  - I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
  - i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
  - i Suoi dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura del procedimento amministrativo.
  - i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
  - I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
    - Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previste dalla legge;
    - Soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (art. 22 ss. L. 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
    - Soggetti pubblici, in attuazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22, c. 5 della L. 241/1990);
    - settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale e Settore Contratti - Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza;
- Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.
- Ogni Interessato potrà esercitare i diritti, previsti dagli art. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti, di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Lì Magnano Data 07/10/2021

  
Firma dell'interessata/o per presa visione

**Qualora l'Informativa fosse su supporto cartaceo, è necessaria l'apposizione della firma autografa corredata da una copia di un documento di identità valido**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' - MODALITA'  
ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE - (Art. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il/la sottoscritto/a Guido DOTTI  
nato/a a Milano Il 17/10/1953  
residente a Magnano BI in via Cascina Bose n. 6  
in qualità di Legale Rappresentante/Presidente dell'Associazione/Coordinamento:  
Monastero di Bose OdV  
con sede legale in Magnano (BI) Via Cascina Bose 6  
Codice Fiscale (dell'Associazione/Coordinamento) n. 90031080022  
a conoscenza di quanto prescritto dall'art 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale prevista nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamati dall'art. 75, dello stesso D.P.R.

**DICHIARA**  
**(barrare esclusivamente quanto interessa)**

che l'Organizzazione di volontariato: Monastero di Bose OdV

- ☒ ha variato la propria denominazione da: Monastero di Bose  
a: Monastero di Bose OdV
- ☒ ha provveduto ad aggiornare il codice fiscale con la nuova denominazione in data  
06/10/2021 all'Ufficio di Biella dell'Agenzia delle Entrate
- ☒ ha provveduto a modificare il proprio statuto

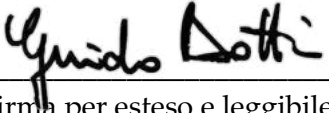
e allega, copie

1. del **verbale di assemblea straordinaria** per approvazione modifiche statutarie;
2. dello **statuto aggiornato**.

**debitamente registrati all'Agenzia delle Entrate**

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Magnano, 07/10/2021  
(luogo, data)

Il dichiarante  
  
(firma per esteso e leggibile)

**Allega copia del documento d'identità** Carta identità Elettronica numero CA03236FS

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679..

**(Nota Informativa)**

Articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

**Modalità alternative di autentica di copie**

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservativo o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

**Decadenza dai benefici**

Qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

**Norme penali**

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte al Pubblico Ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi,